



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO
CIMITERIALE E DEI
SERVIZI FUNEBRI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 15 dicembre 2015

INDICE

1. REGOLAMENTO E NORME STATALI	pag. 3
2. DANNI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	pag. 3
3. COMPETENZE AREA TECNICA COMUNALE	pag. 3
4. SEPOLTURA	pag. 3
5. SEPOLTURA PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	pag. 3
6. TRASPORTI FUNEBRI	pag. 4
7. CIMITERI COMUNALI E REGISTRI	pag. 4
8. AMMISSIONE NEL CIMITERO	pag. 4
9. SEPOLTURE PER TUMULAZIONE	pag. 5
10. OSSARIO COMUNE	pag. 5
11. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NORMATIVA	pag. 5
12. ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	pag. 5
13. ESTUMULAZIONI	pag. 6
14. GRATUITA' DELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	pag. 6
15. DURATA – DECADENZA	pag. 6
16. SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' SPECIFICHE	pag. 6
17. DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 7
18. COSTRUZIONE DELLE OPERE IN AREE CIMITERIALI –TERMINI	pag. 7
19. DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO.	pag. 7
20. AVENTI DIRITTO	pag. 7
21. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	pag. 8
22. ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI	pag. 8
23. RITI RELIGIOSI	pag. 8
24. SUDDIVISIONE AREE CIMITERIALI	pag. 8
25. COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	pag. 8
26. TARIFFE	pag. 9
27. NORME FINALI	pag. 9

ARTICOLO 1
REGOLAMENTO E NORME STATALI

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Il servizio di polizia mortuaria e dei Cimiteri è di competenza del Comune, ferme restando le competenze previste di altre amministrazioni pubbliche.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

ARTICOLO 2
DANNI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Il comune mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose etc., non assume alcuna responsabilità per danni commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio.

ARTICOLO 3
COMPETENZE AREA TECNICA COMUNALE

1. L'organizzazione dei servizi cimiteriali è di competenza dell'area tecnica comunale.
2. Presso i cimiteri, per le esigenze del servizio, sono tenuti a disposizione copia del presente regolamento e gli atti deliberativi che eventualmente dispongano in materia di servizi cimiteriali.

ARTICOLO 4
SEPOLTURA

1. Le modalità e i tempi di sepoltura sono stati stabiliti dalle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 5
SEPOLTURA PERSONE IN STATO DI INDIGENZA

1. Per salme di persone senza reddito e quindi particolarmente bisognose il comune provvede gratuitamente alla fornitura del feretro e alla sepoltura in un loculo di proprietà dello stesso.
2. L'autorizzazione alla fornitura del feretro e alla sepoltura a carico del comune è disposta dal responsabile dell'area dei servizi sociali con determinazione nella quale deve essere data contezza dell'istruttoria svolta per accertare le condizioni di indigenza. Resta fermo l'obbligo del Comune di recuperare, anche coattivamente, le somme dagli eredi o da altri obbligati.

ARTICOLO 6 TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri, in mancanza di servizio municipalizzato, può essere svolto anche da privati autorizzati.
2. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, stabilite periodicamente dal Sindaco.
3. Sono vietati i trasporti funebri in orari notturni.
4. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedali, alberghi etc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare il funerale con inizio dalla porta di casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

ARTICOLO 7 CIMITERI COMUNALI E REGISTRI

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i cimiteri di Santa Maria del Cedro capoluogo e nella Frazione Marcellina.
2. Ogni operazione compiuta nel cimitero, inumazione, tumulazione, trasferimento sia all'interno del Cimitero che ad altro cimitero, di salme dei resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli art. 51 e 52 del D.P.R. n. 285/1990, conservando gli atti relativi di autorizzazione.
3. Un esemplare di detti registri ad ogni fine anno deve essere consegnato all'area tecnica Comune per essere conservato negli archivi.

ARTICOLO 8 AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme:
 - a) delle persone ovunque decedute che al momento della loro morte avevano la residenza nel Comune;
 - b) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
 - d) delle persone nate nel comune di Santa Maria del Cedro o nate da persone residenti nel comune di Santa Maria del Cedro;
 - e) delle persone ovunque morte, che abbiano parenti residenti nel comune di Santa Maria del Cedro.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente la Giunta comunale può autorizzare la sepoltura nei cimiteri comunali a persone che abbiano particolari benemerienze.

ARTICOLO 9 SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie, loculi, cappelle, costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura.
2. Le sepolture per tumulazione sono private o realizzate dal Comune, e sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui in seguito. La sepoltura per tumulazione consiste nell'uso temporaneo per una durata di 50 anni, salvo rinnovo, in loculi predisposti dal Comune o da privati cittadini.
3. L'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività specifiche non può avere una durata superiore ai 50 (Cinquanta) anni, salvo rinnovo.
4. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento e comunque dovrà attenersi alle tipologie fissate dal Comune e allegate al presente Regolamento per farne parte integrante.

ARTICOLO 10 OSSARIO COMUNE

1. Nei Cimiteri sono istituiti due ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni, e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altre destinazioni

ARTICOLO 11 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. NORMATIVA

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

ARTICOLO 12 ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo: dal 1 ottobre al 30 aprile.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni sono posizionati appositi avvisi, ben visibili, indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Una volta a conoscenza dell'indirizzo l'ufficio tecnico comunale provvederà a rendere noto ai familiari il giorno e l'ora in cui sarà effettuata l'esumazione.
3. Per le esumazioni straordinarie sono osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 13 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art.86, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 14 GRATUITA' DELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura e spese dei concessionari, previa acquisizione dell'autorizzazione comunale e delle altre autorizzazioni previste per legge.

ARTICOLO 15 DURATA – DECADENZA

1. Le concessioni di loculi o aree cimiteriali possono essere dichiarate decadute anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- a. non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- b. quando la salma venga trasferita per altra sepoltura;
- c. quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte dagli aventi diritto. In questo caso decorso infruttuosamente il termine assegnato con diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

2. La decadenza, nei casi di cui ai punti precedenti non dà luogo ad alcun rimborso, mentre restano gratuitamente acquisiti al Comune i manufatti realizzati sul sito.

3. Pronunciata la decadenza per i motivi di cui alla lettera c), il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma, quindi i resti, sono depositati nell'ossario generale, con l'acquisizione gratuita del loculo o della cappella da parte del Comune.

ARTICOLO 16 SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' SPECIFICHE

1. La concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia o per collettività specifiche, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità e le indicazioni del Comune, a persona, ente, comunità, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Una stessa famiglia o collettività specifica non può essere concessionaria di più di una concessione di area per cappella. La concessione non può essere fatta a persone, enti o società che mirino a farne oggetto di lucro. La concessione di area deve risultare da contratto da stipularsi tra il Comune e il richiedente.

ARTICOLO 17
DURATA DELLA CONCESSIONE.

1.La concessione di area per la costruzione di cappelle di famiglia e/o collettività specifiche, è a tempo determinato, con durata di 50 anni, salvo rinnovo a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18
COSTRUZIONE DELLE OPERE IN AREE CIMITERIALI -TERMINI.

1.La concessione dell'area per la costruzione di cappelle o loculi, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24(ventiquattro)mesi dalla data della concessione. Il responsabile dell'area tecnica può, previa motivata istanza del concessionario, prorogare detto termine di un anno. Il progetto dovrà essere approvato dal responsabile dell'area tecnica comunale. Allegati al presente Regolamento del quale ne fanno parte integrante, sono inseriti tre progetti tipo per la costruzione di nuovi loculi e l'adeguamento dei loculi esistenti e due progetti tipo per la costruzione di cappelle.

3. Per i loculi esistenti costruiti da privati su aree oggetto di concessione è possibile procedere alla sopraelevazione attenendosi alle tipologie allegate.

2.Nel caso di decesso del concessionario, subentrano nella concessione, nel seguente ordine, il coniuge, i figli, i genitori, e gli altri eredi diretti.

3.La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il numero dei loculi che si possono costruire nelle cappelle è fissato in un massimo di otto.

4. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative. In mancanza provvede il Comune con diritto di rivalsa del concessionario e/o dei suoi successori. Nel caso in cui l'esercizio del diritto di rivalsa risulta infruttuoso per insolvenza o per altre ragioni il Comune acquisisce la disponibilità dell'area e delle opere già realizzate in base a quanto previsto dal precedente art.15.

ARTICOLO 19
DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO.

1.Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del Concessionario ed a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro. È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra i privati.

2.Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 20
AVENTI DIRITTO

1.Il diritto di uso alla sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia

2.Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti e le cenere ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo la concessione.

ARTICOLO 21
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri ed il materiale di scavo deve essere regolarmente smaltito.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle norme ordinariamente previste per gli abusi edilizi nonchè alla sanzione amministrativa di una somma da €.100,00 ad €.500,00.

ARTICOLO 22
ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

ARTICOLO 23
RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico Italiano.

ARTICOLO 24
SUDDIVISIONE AREE CIMITERIALI.

1. Il comune è dotato di due cimiteri, uno in Santa Maria del Cedro, e l'altro è sito nella frazione di Marcellina.
2. In entrambi i Cimiteri, nel rispetto delle norme e delle tipologie previste nel presente regolamento, è consentito completare i loculi autorizzati e adeguare quelli esistenti.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento, saranno predisposte le piante di entrambi i cimiteri con l'indicazione dei loculi, delle Cappelle e dei lotti di terreno occupati e da occupare numerati progressivamente.
4. Le aree per la costruzione di cappelle e loculi, saranno concessi a seguito di bando di concessione e secondo le norme del bando stesso.
5. I loculi realizzati dal Comune sono oggetto di concessione a seguito del decesso delle persone indicate all'art.8 ed in base alla domanda di un congiunto o di altre persone.

ARTICOLO 25
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) introdurre cani o altri animali non custoditi e sorvegliati;
 - b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - c) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

g) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dalla polizia municipale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 100 ad €.** 300.

ART.26 TARIFFE

1. Le tariffe rimangono vigenti quelle in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento e che di seguito si esplicitano:

a) concessione per ogni loculo è di € 1.200,00;

b) concessione dell'area da destinare alla costruzione di Cappella per famiglia o collettività per un periodo di 50 anni è di € 800,00 al metro quadrato.

2. Le modifiche successive sono adottate dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale a seconda che riguardino o meno la disciplina generale ai sensi di quanto previsto dall'art.42, comma 2, lett. F), e dall'art.48 del D.L/vo 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto dei criteri previsti dall'art.117, del D.L/vo n.267/2000.

ARTICOLO 27 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati in quanto applicabili:

a) il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

b) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";

c) il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".